



UNIVERSITÀ DI PISA

I rapporti tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare

Luca Busico

*Seminario Le responsabilità del dipendente pubblico alla luce della
normativa anticorruzione*

Pisa - 12 dicembre 2016

Art. 55-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede due distinti modelli di procedimento disciplinare:

1) «procedimento monocratico o semplificato», regolato dal comma 2, che trova applicazione quando ricorrono due condizioni:

a) infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni;

b) qualifica dirigenziale della struttura presso la quale il dipendente incolpato presta servizio.

Competente allo svolgimento del procedimento è il **dirigente della struttura**.

2) «procedimento ordinario o aggravato», regolato dai commi 3 e 4, che trova applicazione in due ipotesi:

a) infrazioni di maggior gravità (per le quali sono previste sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni) poste in essere da dipendenti in servizio presso strutture con qualifica dirigenziale;

b) tutte le infrazioni poste in essere da dipendenti in servizio presso strutture non aventi qualifica dirigenziale.

Competente allo svolgimento del procedimento è l'**Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)**.

Art. 46, co. 7, del C.C.N.L. 2006/09 del comparto Università

Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 44 del presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

Legge 7 agosto 2015, n. 124

Art. 17, co. 1

I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, **in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove**, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie

Art. 55-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

La possibilità di sospensione del procedimento disciplinare non è ammessa per le infrazioni meno gravi;

è consentita per le infrazioni più gravi nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato e di insufficienza degli elementi per l'irrogazione della sanzione.

La contestazione degli addebiti può essere definita come una sorta di «fotografia del fatto storico costituente illecito disciplinare».

Tale semplice immagine racchiude tutti e tre i requisiti essenziali della contestazione:

- 1) immediatezza;
- 2) specificità;
- 3) immutabilità.

**Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 7
ottobre 2015, n. 200083**

La «notizia dell'infrazione» non può risolversi in segnalazioni o conoscenze generiche e frammentarie delle circostanze fattuali.

La «notizia dell'infrazione» deve essere tale da consentire all'amministrazione la conoscenza dell'esatta portata dei fatti da addebitare.

Art. 154-*ter* del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

(inserito dalla riforma del 2009)

La cancelleria del giudice che ha emesso sentenza penale nei confronti di un dipendente pubblico deve comunicare il dispositivo all'amministrazione di appartenenza.